



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3778

Seduta del 03/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

I Dirigenti Alessia Brioschi Roberto Giovanni Manlio Blaco

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

RICHIAMATA la normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATE, altresì le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare:

- la DGR XI/3132 del 12/05/2020 "DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2" che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test molecolari;
- la DGR XI/3326 del 30/06/2020 "DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ESENZIONE P01 E NUOVA ESENZIONE REGIONALE D97" nella quale sono previste le modalità di utilizzo delle esenzioni P01 per test molecolari e test sierologici e della D97 per il followup del paziente COVID;
- la DGR XI/3530 del 05/08/2020 "DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA RICERCA ANTICORPI ANTI SARS-COV-2 E TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2 (DI CUI ALLA DGR XI/3132 DEL 12/05/2020) E AGGIORNAMENTI SULLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESENZIONE D97 (DI CUI ALLA DGR XI/3326 DEL 30/06/2020) che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test sierologici e ulteriori indicazioni per la rendicontazione dei test molecolari nonché relativamente alle esenzioni P01 e della D97 per il followup del paziente COVID;
- la DGR XI/3544 del 05/08/2020 "ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ESENZIONE D97 DI CUI ALLA DGR N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLA DGR N. XI/3530/2020" nella quale si amplia l'esenzione temporanea D97 per follow-up pazienti COVID;

RICHIAMATI il documento elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità "Test di laboratorio per Covid-19 e loro uso in sanità pubblica" e le indicazioni in corso di emanazione da parte di Regione Lombardi in merito alla modalità di erogazione della prestazione che potranno essere poste a carico del SSR;

DATO ATTO delle indicazioni fornite nelle note:

- prot. G1.2020.0034096 del 12/10/2020 "Utilizzo test antigenici (rapid



Regione Lombardia

LA GIUNTA

diagnostic test Ag-RDTs - tampone nasofaringeo) per la sorveglianza COVID-19";

- prot. G1.2020.0034843 del 19/10/2020 "Aggiornamento delle indicazioni per la durata dell'isolamento e della quarantena dei casi confermati di Covid-19 e contatti stretti di casi confermati; utilizzo dei test diagnostici";
- prot. G1.2020.0035496 del 24/10/2020 "Precisazioni in merito alla circolare Prot. G1.2020.0034843 del 19/10/2020 con particolare riferimento dei contatti stretti di caso alla riammissione in collettività scolastica/servizi dell'infanzia";

DETERMINATO che i test antigenici, nei casi erogabili a carico del SSR, saranno esonerati dalla compartecipazione dell'assistito alla spesa con il codice di esenzione già esistente a livello nazionale P01 (Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche - ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte), trattandosi di sanità pubblica;

PRESO ATTO:

- che a livello nazionale, vista la recente introduzione e la velocità di sviluppo delle modalità di effettuazione dei test antigenici, non esiste codifica del test antigenico;
- che allo stato attuale risulta difficilmente determinabile una tariffa univoca basata sulla rilevazione diretta del costo pieno per l'erogazione dei test antigenici, in considerazione della recentissima introduzione;
- dell'esito della appalto specifico per la fornitura di test rapidi per la ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2, con capofila la Regione Veneto, per l'acquisizione della strumentazione e materiali consumabili necessari, utilizzabile quale parametro utile per la stima di congruenza tra costo dei fattori produttivi e tariffa della prestazione;

RITENUTO, per la rilevazione, tramite il flusso di rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali 28san ove previsto, dei test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs – tampone naso-oro-faringeo) erogato secondo i criteri definiti da Regione Lombardia e che possono quindi essere posti a carico del SSR, di adottare le indicazioni di seguito specificate:

- codice 90.55.7
 - descrizione: TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura manuale
- oppure
- codice 90.55.8



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- descrizione: TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata
 - quantità massima per codice: 1
 - branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
 - tipo prestazione: Q
 - tariffa = euro 20.00€ (senza previsione di incremento tariffario del 25% anche qualora erogata in pronto soccorso)
 - codice esenzione: P01

a cui sarà eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);

RIBADITO di stabilire che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi e nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN ma non nel flusso giornaliero, il record 28 /SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;

STABILITO che per i test antigenici:

- come già previsto per i test molecolari da tampone naso-oro-faringeo e test sierologici, in prima applicazione la produzione riferita alla prestazione trova copertura all'interno della macroarea della specialistica ambulatoriale di cui alla DGR XI/2672 del 16/12/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni del DL n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
- che la quota di laboratorio del budget viene definita in proporzione alla produzione finanziata di tale branca sul totale della produzione finanziata nell'esercizio 2019;

RITENUTO che i costi derivanti dal presente provvedimento, concorrono all'insieme delle misure di sanità pubblica poste in essere per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che pertanto saranno oggetto di specifica rendicontazione delle spese sostenute per l'emergenza anche al fine del riconoscimento economico;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che i test antigenici erogati secondo le indicazioni in corso di emanazione da Regione Lombardia vengano codificati con la prestazione 90.55.7 "TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura manuale" oppure 90.55.7 "TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata";
2. di individuare inizialmente, per entrambe le prestazioni, il valore da tariffario in € 20,00 con decorrenza 12/10/2020, dando atto che tale importo, dedotti eventuali oneri già a carico del sistema, sarà congruato successivamente alle eventuali nuove indicazioni nazionali;
3. di stabilire che i test antigenici, nei casi erogabili a carico del SSR, saranno esonerati dalla compartecipazione dell'assistito alla spesa con il codice di esenzione già esistente a livello nazionale P01 (Prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche - ex art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte), trattandosi di sanità pubblica;
4. di stabilire che, per la rilevazione delle attività tramite il flusso di rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali 28san ove previsto, dei test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTs – tampone naso-oro-faringeo), di adottare le indicazioni di seguito specificate:
 - codice 90.55.7
 - descrizione: TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura manualeoppure
 - codice 90.55.8
 - descrizione: TEST ANTIGENICI (RAPID DIAGNOSTICS TEST Ag-RDTs – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO) a lettura facilitata
 - quantità massima per codice: 1
 - branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
 - tipo prestazione: Q
 - tariffa = euro 20.00€ (senza previsione di incremento tariffario del 25%)



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- anche qualora erogata in pronto soccorso)
codice esenzione: P01

alla quale sarà eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);

5. di stabilire che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi e nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;
6. di stabilire che per i test antigenici:
 - come già previsto per i test molecolari da tampone naso-oro-faringeo e test sierologici, in prima applicazione la produzione riferita alla prestazione trova copertura all'interno della macroarea della specialistica ambulatoriale di cui alla DGR XI/2672 del 16/12/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni del DL n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
 - che la quota di laboratorio del budget viene definita in proporzione alla produzione finanziata di tale branca sul totale della produzione finanziata nell'esercizio 2019.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge